

**CAPITOLATO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CUSTODIA, PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA,
PULIZIA E GESTIONE ORDINARIA DEL VERDE
PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA SAN FRANCESCO
A CARDANO AL CAMPO**

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di custodia e attività di piccola manutenzione ordinaria, pulizia e gestione ordinaria del verde presso il civico cimitero di Via San Francesco a Cardano al Campo.
2. Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, di quanto previsto dal regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Comune di Cardano al Campo e dal D.P.R. n° 285/90 ss.mm.ii.

Le attività comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- apertura e chiusura dei cancelli del cimitero agli orari stabiliti;
- presenza e supporto alle operazioni di tumulazione, deposizione, inumazione ed esumazione;
- ritiro dall’incaricato e consegna agli uffici dell’ASSP dei documenti rilasciati dall’Ufficiale di stato civile e dal Sindaco, o suo delegato, che accompagnano il defunto;
- movimentazione feretri;
- manutenzione ordinaria e pulizia delle aree interne al cimitero;
- assistenza all’utenza;
- piccole attività di custodia e vigilanza.

La custodia prevede la copertura, minima, di n. 40 ore settimanali sull’intero orario di apertura, distinto in estivo ed invernale, come da schema seguente:

	<i>ORA SOLARE</i>	<i>ORA LEGALE</i>
<i>Orario di apertura cimitero</i>	<i>Dalle 8.00 ore 17.00</i>	<i>Dalle 8.00 alle 18.00</i>
<i>Orario di custodia</i>		
<i>Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato</i>	<i>Dalle 8.00 alle 12.00 Dalle 14.00 alle 17.00</i>	<i>Dalle 8.00 alle 12.00 Dalle 15.00 alle 18.00</i>
<i>Domenica</i>	<i>Dalle 8.00 alle 13.00</i>	<i>Dalle 8.00 alle 13.00</i>
<i>Mercoledì</i>	<i>Riposo</i>	<i>Riposo</i>

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le attività saranno svolte in coordinamento con l'ASSP, sulla base delle necessità del cimitero.

L'affidatario si impegna a:

- rispettare gli orari concordati;
- operare con diligenza e rispetto del luogo;
- mantenere un comportamento decoroso verso il pubblico;
- attenersi alle disposizioni comunali e regolamenti cimiteriali.

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, CURA DEL VERDE E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE

1. Il custode deve segnalare tempestivamente all'ASSP ogni esigenza di manutenzione e/o riparazione di eventuali guasti che siano causa di malfunzionamenti delle strutture cimiteriali, quali ad esempio scale, montafretri, impianto elettrico, impianto di videosorveglianza e di ogni altra struttura o impianto che possano causare pericoli per l'incolumità pubblica personale presso il cimitero, richiedendo ad ASSP l'intervento dei tecnici ed operai preposti alla verifica o all'eliminazione di tali guasti.
2. Inoltre, il custode, per quanto riguarda i lavori che vengono eseguiti nel cimitero a cura dei privati, accerta, prima dell'inizio dei lavori, che gli stessi siano debitamente autorizzati da ASSP affinché si svolgano secondo le prescrizioni e che gli stessi non arrechino danni alle altre opere cimiteriali;

Le operazioni di pulizia consistono in:

- Pulizia, deragnazione e disinfezione giornaliera di tutti i servizi igienici esistenti nel cimitero con impiego di disinfettanti e materiali idonei per garantire l'igiene dei locali;
- Pulizia e deragnazione della cappella centrale, scalinate, ballatoi, lastricati dei porticati e marciapiedi e corridoi interni, dei blocchi dei colombari, compresi i colombari seminterrati, una volta la settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi;
- pulizia manuale e/o meccanica dei viali interni al cimitero, in ghiaia o autobloccanti, avendo cura di asportare erbacce, graminacee,, e riassetto del tutto, una volta la settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi;
- vigilanza sul regolare smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti da parte degli utenti
- vigilanza sul regolare svuotamento dei cassonetti, da parte dell'azienda incaricata dal Comune,
- manutenzione dei tappeti erbosi esistenti all'interno del cimitero e immediata adiacenza agli accessi, compresi i campi destinati alle inumazioni,

comprendente la falciatura in tempi opportuni, e comunque almeno una volta al mese nel periodo marzo – ottobre, per mantenere i tappeti erbosi in uno stato decoroso confacente all'ambiente, compresa la raccolta dell'erba e la pulizia delle aree;

- manutenzione delle aiuole, delle siepi e delle piante all'interno del cimitero e in zone di pertinenza del cimitero, comprendente la tosatura delle siepi a regola d'arte, estirpazione delle erbe infestanti, diserbo chimico quando necessario;
- cura che gli impianti di illuminazione votiva funzionino giorno e notte ininterrottamente, salvo quelle sospensioni dovute a cause di forza maggiore come incendi, temporali, furti, interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica per cause dipendenti dal fornitore della stessa, ecc.;
- sostituzione diligente e tempestiva, fatta di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti delle lampade non più funzionanti, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;

COMPENSO E PAGAMENTI

Per le attività svolte è previsto un compenso annuo massimo pari a € 32.000,00 (trentaduemila/00) oltre IVA.

Il pagamento avverrà:

- a seguito di emissione di regolare fattura con cadenza mensile;
- pagamento 15 gg data fattura;
- tramite bonifico bancario.

Resta inteso che il corrispettivo di spettanza dell'affidatario verrà liquidato mensilmente previo controllo e verifica da parte di ASSP dell'effettivo svolgimento dell'attività richiesta. L'affidatario avrà diritto ad ottenere il rimborso di eventuali spese, solo su presentazione dei giustificativi di spesa, le quali dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzate da ASSP.

OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ciascuna parte provvede autonomamente ai propri obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

DURATA

L'affidamento ha durata dal **01/01/2027** al **31/12/2027**

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ

Le prestazioni potranno essere integrate o modificate in base alle esigenze del servizio cimiteriale, previo accordo tra le parti.

Il personale, occasionalmente, dovrà rendersi disponibile fuori dallo schema orario stabilito e senza speciale compenso, in caso di particolari ricorrenze o

eventi (commemorazione di tutti i defunti, messe in onore dei caduti,), preventivamente comunicate da ASSP.

RESPONSABILITÀ

L'affidatario è responsabile delle attività svolte e dei danni causati a persone o cose durante l'esecuzione del servizio.

L'ASSP è sollevata da responsabilità per fatti imputabili all'affidatario.

ATTREZZATURE E MATERIALI

Il materiale di pulizia deve essere fornito direttamente dall'impresa affidataria (detersivi e attrezzature per la pulizia, ecc.), così come i materiali di consumo usa e getta (asciugamani, carta igienica) e dovrà essere trasmessa dichiarazione che i prodotti usati per la pulizia, alla luce delle proprie schede tossicologiche, sono a norma con la legge sulla sicurezza e conformi alla normativa vigente, così come le attrezzature utilizzate;

REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio risultante dal provvedimento di aggiudicazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. Potrà essere riconosciuta una revisione nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si farà ricorso all'indice Istat nell'ambito dei PC – prezzi al consumo – con indice ISTAT-I 12703 selezionato nell'ambito della Tabella D.1 dell'Allegato II.2-bis del Codice con riferimento al CPV 98370000-7.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento dell'indice ISTAT sopra individuato con frequenza annuale, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione. Qualora la variazione, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5 per cento, la presente clausola di revisione viene attivata automaticamente dall'Amministrazione.

Il calcolo della variazione dell'indice sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

Dove $t=0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t=1, 2, 3$ corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato. In conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, l'Amministrazione comunica all'appaltatore i prezzi così revisionati, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuale secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, qualora l'applicazione del presente articolo non permetta di raggiungere la conservazione dell'equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione o per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tale eventualità si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato II.2-bis del Codice.

GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli artt. 53, comma 4, e 117 del Codice.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, fatto salvo che l'operatore economico aggiudicatario non abbia indicato nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 21.

Non costituisco subappalto le prestazioni affidata a terzi ai sensi dell'art. 119, comma 3, del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'operatore economico aggiudicatario. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Trovano applicazione le restanti disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'affidatario si impegna a garantire la continuità del servizio nei limiti delle attività concordate e dare tempestiva comunicazione in caso di impossibilità;

RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 122 e 123 del Codice.

Il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verifichi:

- inadempimento da parte dell'affidatario, salvo per causa di forza maggiore;
- Ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- Contegno abitualmente scorretto verso il pubblico, da parte dell'affidatario o del personale adibito al servizio;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione

degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è il direttore pro-tempore dr.ssa Chiara Caraffa.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di xxx della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia di appalti pubblici